



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Presentazione

La Sezione Giurisprudenza e Legislazione civile, anche in questo numero, propone una ricca giurisprudenza di notevole interesse.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9004 del 31 marzo 2021, su una questione dibattuta in tema di divorzio, ed in particolare nel caso di specie sottoposto all'attenzione della Suprema Corte dell'identità, ai fini della preclusione del giudizio, della produzione della sentenza definitiva, con la quale sia stata dichiarata l'efficacia nel nostro ordinamento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile".

Sempre in tema di nullità matrimoniale, la Cassazione, Sezione Civile Prima, con l'ordinanza del 13 gennaio 2021 n. 367 stabilisce che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove si sia prolungata oltre tre anni dalla celebrazione del matrimonio, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto".

Con l'ordinanza del 5 marzo 2021 n. 6228, la Suprema Corte stabilisce che, in materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerti che l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario" di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

In merito alla possibilità o meno di trascrivere un matrimonio celebrato da

un ministro del culto dei Testimoni di Geova, appartenente all'associazione "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania", priva di qualsiasi intesa con lo Stato italiano, la Corte di Cassazione – Sezione Civile Prima – con sentenza 9 marzo 2021 n. 6511 si è pronunciata ribadendo, innanzitutto, che i matrimoni celebrati con culti diversi da quello cattolico e privi di intesa producono effetti nell'ordinamento italiano qualora il Ministero dell'Interno abbia approvato con decreto la nomina del ministro di culto celebrante e l'ufficiale dello stato civile abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta alla celebrazione delle nozze.

Richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite (n. 16379/2014), la I Sezione Civile (ord. n. 19271/2021) ha ripercorso l'*iter* logico che comporta la mancata delibazione, nell'ordinamento italiano, della pronuncia canonica. La convivenza "come coniugi", elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del "matrimonio-atto".

Non commettono alcuna discriminazione i fedeli che decidono di non frequentare più chi lascia la comunità religiosa. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma nella sentenza del 23 maggio 2021 in riferimento alla decisione dei fedeli della comunità di Testimoni di Geova di limitare o non avere più contatti con un ex membro.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza 31 marzo 2021, n. 9004

Matrimonio concordatario – cessazione degli effetti civili – pendenza del giudizio – delibazione sentenza ecclesiastica

In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

Fonte: www.momentolegislativo.it

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 367

Matrimonio canonico – nullità – convivenza coniugale – delibazione sentenza ecclesiastica – ordine pubblico italiano

La convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi oltre tre anni dalla celebrazione del matrimonio, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Ordinanza 5 marzo 2021, n. 6228

Permesso di soggiorno – carattere umanitario – matrimonio forzato – libertà di autodeterminazione

L'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni od accordi internazionali. I motivi di carattere umanitario devono essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione. Nel caso di specie è indubbio che vi sia stata una forte limitazione alla libertà di autodeterminazione attraverso l'induzione ad un matrimonio forzato.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Sentenza 9 marzo 2021, n. 6511

Matrimonio religioso – Testimoni di Geova – trascrizione – registri dello stato civile – L. 1159/1929

In materia di trascrizione di matrimoni religiosi celebrati secondo il rito proprio di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere, nel vigente quadro normativo, due ipotesi: l'una rappresentata dall'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano "intese" con lo Stato italiano, e l'altra, disciplinata dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159, artt. 3, 7 e ss. e dalle norme attuative di cui al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, secondo la quale il matrimonio celebrato in Italia davanti a un ministro di un culto diverso dalla religione cattolica e con il quale l'Italia non ha stipulato intese produce effetti civili a condizione che la nomina di tale ministro di culto sia stata approvata con decreto dal Ministro dell'Interno, e che l'ufficiale dello stato civile, previo adempimento delle formalità previste, abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio.

Fonte: www.sentenze.laleggepertutti.it

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Ordinanza 27 gennaio – 7 luglio 2021, n. 19271

Matrimonio concordatario – nullità – convivenza coniugale – deliberazione sentenza ecclesiastica

In presenza di una convivenza coniugale durata oltre tre anni la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere resa esecutiva in Italia in base alle norme di derivazione pattizia. Anche una limitata presenza del coniuge nel domicilio coniugale non esclude il configurarsi di una "convivenza come coniugi" in presenza di una assunzione di responsabilità ed adempimenti dei doveri tipici del coniugio.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it

Tribunale di Roma

Sentenza 23 maggio 2021

Testimoni di Geova – confessione religiosa – condotte individuali – obbligo di conformarsi – discriminazione

Non commettono alcuna discriminazione i fedeli che decidono di non frequentare più chi lascia la comunità religiosa. Le condotte oggetto di censura, siccome poste da soggetti – nel caso di specie appartenenti alla Congregazione cristiana di Testimoni di Geova – in grado di intendere di volere non possono considerarsi illegittime e anti giuridiche, non essendo violative di alcuna norma di legge, né essendo previsto da alcuna disposizione normativa l'obbligo di conformarsi ad una condotta differente rispetto a quella stigmatizzata dall'attore.

Fonte: www.freedomofbelief.net